



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 EDIZIONE 2024

Codice 2403

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo, di seguito Camera di commercio, nell'ambito dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica" autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici, attraverso il sostegno alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented, volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.

Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2024" si persegue l'obiettivo di promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), gli interventi proposti da singole imprese per **l'introduzione in azienda di nuovi servizi o soluzioni focalizzati** sulle competenze e tecnologie digitali 4.0 come da comma 2.
2. Gli interventi di innovazione digitale e le relative spese di cui all'art. 6 dovranno riguardare **almeno una** delle seguenti tecnologie (**in allegato** al Bando sono elencate le **Tecnologie ammesse** con degli esempi chiarificatori - Allegato A):
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) sistemi di interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva - prototipazione rapida - stampa 3D;
 - d) internet delle cose e delle machine (Iot);
 - e) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
 - f) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI - cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc);

- g) analisi dei big data;
- h) intelligenza artificiale;
- i) blockchain;
- j) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- k) simulazione e sistemi cyberfisici;
- l) integrazione verticale e orizzontale;
- m) sistemi di e-commerce (sito web, App o piattaforma di terzi);
- n) programmi di digital marketing;
- o) connettività a Banda Ultralarga.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 745.266,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher come segue:
 - importo del contributo non superiore al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 6.000,00;
 - investimento minimo dell'intervento pari ad € 5.000,00.
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 250,00, oltre al contributo concesso, nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti "de minimis" di cui all'art. 7.
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non viene applicata la ritenuta solo qualora l'impresa eserciti attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR (DPR n. 917 del 22.12.1986).
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - a) incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - b) chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande, in caso di esaurimento delle risorse;
 - c) riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i requisiti di cui al comma 2.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 – requisito verificabile nella visura della Camera di Commercio.

Sono **esclusi** dalla partecipazione i soggetti ammessi alla concessione del voucher per il medesimo Bando, nelle edizioni del triennio precedente (2021/2023).

2. Sono ammissibili le imprese che abbiano i seguenti REQUISITI:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
- b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale: *la regolarità del pagamento va verificata contattando preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio al numero 041 786 253-251 (Venezia) oppure 0425 426483 (Rovigo) – e-mail: diritto.annuale@dl.camcom.it*;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- g) abbiano assolto gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali dovuti per legge (*la regolarità della posizione va verificata consultando preventivamente il portale dello Sportello Unico Previdenziale: <https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/welcome.do>*);
- h) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
- j) che l'impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.

ARTICOLO 5 – FORNITORI DEI BENEFICIARI DEL BANDO

1. I "fornitori" delle imprese che partecipano al Bando non possono presentare domanda di voucher.
2. I "fornitori" non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Tale requisito deve essere mantenuto fino alla data fissata per la conclusione del progetto finanziato.

3. Ai fini del presente Bando, per i **servizi di consulenza e formazione**, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più tra i seguenti fornitori:

- a) Competence center, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- b) incubatori certificati, di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter>);
- d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE). Elenco consultabile digitando il seguente indirizzo: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;
- e) start-up innovative, di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- f) Innovation Manager, iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere. Elenco consultabile digitando il seguente indirizzo: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione/elenco-manager>;
- g) "ulteriori fornitori", a condizione che essi abbiano realizzato nel triennio 2021/2023 **almeno quattro attività**, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, **nell'ambito della medesima tecnologia** per la quale è richiesto il contributo.

L'attività dichiarata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza dovrà essere coerente con i servizi forniti all'impresa partecipante al Bando.

Qualora il Fornitore non sia un soggetto tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà essere fatto riferimento al codice attività del Certificato di attribuzione della P.IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore deve produrre una autocertificazione attestante le suddette condizioni da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher (vedi "Modulo Ulteriori fornitori" – allegato 4).

⁴ Per "**assetti proprietari sostanzialmente coincidenti**" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un **comune nucleo proprietario** o di altre specifiche ragioni attestanti **costanti legami di interessi anche essi comuni** (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in **condotte costanti e coordinate di collaborazione** e di comune agire sul mercato.

h) relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi, oltre dei suddetti soggetti, anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

4. Non sono richiesti requisiti specifici per i **solli fornitori di beni e servizi strumentali** di cui all'art. 6 comma 1, lett. c), purché l'attività dichiarata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di competenza sia coerente con quanto fornito all'impresa partecipante al Bando.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese relative all'adozione di una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando per:

a) servizi di consulenza: attività di analisi di fattibilità, di verifiche tecniche, di progettazione e pianificazione che portano alla definizione della soluzione migliore per le necessità dell'impresa.

Le suddette spese saranno ammesse a consuntivo solo se l'intervento proposto sarà completato: ad esempio, le spese relative alla consulenza per la realizzazione di un sistema di e-commerce sono ammesse solo se nel sito web dell'azienda o nella piattaforma di terzi, l'e-commerce è stato attivato in tutte le sue funzionalità.

Le attività relative all'installazione, personalizzazione, configurazione, sviluppo, programmazione, integrazione, migrazione e avviamento che siano svolte per software, strumentazioni, attrezzature, tecnologie e applicativi sono da considerarsi come acquisto di *beni e servizi strumentali*;

b) servizi di formazione: si intende la partecipazione da parte del personale dell'impresa a incontri formativi altamente innovativi e qualificati, finalizzati all'acquisizione e/o all'approfondimento di competenze tecnologiche.

Il servizio di affiancamento per l'utilizzo di un software funzionale alla tecnologia da introdurre in azienda non è considerato "formazione" e la relativa spesa può essere considerata nella voce "acquisto di beni e servizi strumentali";

a) acquisto di beni e servizi strumentali, funzionali all'introduzione delle tecnologie di cui all'art. 2 del Bando.

2. **Non sono ammesse** spese per l'aggiornamento di tecnologie già in uso, né spese per prodotti/sevizi che non siano introdotti all'interno della propria azienda (sono esclusi, ad esempio, software o soluzioni tecnologiche applicate a prodotti venduti).

3. Non sono in ogni caso finanziabili i costi relativi all'acquisto di:

a) apparecchi telefonici (centralini, smartphone, ecc.);

b) abbonamenti o canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici;

c) attrezzature informatiche di base (PC, monitor, stampanti non 3D, notebook, tablet, router, ecc.);

- d) siti web aziendali;
 - e) server. Possono essere ammesse spese per sostituzione del "server" aziendale **solo se** questa è contestuale all'acquisizione della tecnologia da introdurre in azienda e necessaria al suo utilizzo: dovrà essere allegata una **dichiarazione su carta intestata del fornitore e sottoscritta dallo stesso** che attesti tale condizione;
 - f) armadi RACK;
 - g) gruppi di continuità (UPS).
4. Sono altresì escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, ecc.;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - e) servizi resi a titolo di prestazione occasionale;
 - f) canoni di leasing, noleggio e simili.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero (in tal caso, dovrà essere allegata alla domanda di voucher una *dichiarazione del legale rappresentante che evidenzia i relativi riferimenti di legge*).
6. Saranno ammesse le spese fatturate e quietanzate a partire dalla data di apertura delle domande (art. 8, comma 1), fino al termine della scadenza della rendicontazione (art. 13, comma 1).
7. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente mediante transazioni bancarie e/o postali verificabili: bonifico, ricevuta bancaria, carta di credito, assegno (si veda art. 13, comma 2, lett. d).
8. Le fatture dovranno riportare chiaramente e inequivocabilmente l'oggetto dell'acquisto (eventuali documenti redatti non in lingua italiana dovranno essere accompagnati da apposita traduzione) e - a pena di inammissibilità della spesa - il **CUP** (codice unico di progetto), che sarà assegnato all'impresa ammessa alla concessione del voucher (art. 5, comma 6 del D.L. 24/02/2023 n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41) e comunicato alla stessa secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 8.

Esclusivamente per le seguenti tipologie, i documenti fiscali dovranno essere integrati come segue:

- a) le **Fatture elettroniche**, emesse dalla data di apertura del Bando e la data della comunicazione di ammissione al voucher, dovranno essere regolarizzate mediante la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019, punti 6.2, 6.4: si veda la Guida alla compilazione delle

fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate. *Unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura "Bando Voucher Digitali I4.0 - 2403"*;

- b) le **Fatture cartacee** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP *sull'originale*, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; *unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura "Bando Voucher Digitali I4.0 - 2403"*;
 - c) le **Fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; *unitamente al CUP dovrà essere apposta la dicitura "Bando Voucher Digitali I4.0 - 2403"*.
9. Non sono ammesse regolarizzazioni/integrazioni per le fatture emesse dopo la comunicazione del codice CUP e sprovviste dello stesso. La spesa sarà pertanto esclusa dal computo dei costi ammissibili.

ARTICOLO 7 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. I voucher sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato "de minimis", con particolare riferimento a:
- a) Regolamento UE n. 2831 adottato dalla Commissione Europea il 13/12/2023, applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f): soglia massima nel triennio € 300.000,00. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione è valutato su base mobile: per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;
 - b) Regolamento UE n. 1408 del 18/12/2013 e s.m.i., applicabile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c): soglia massima nel triennio € 25.000,00 (si considerano tre esercizi finanziari: 2022/2024);
 - c) Regolamento UE n. 717 del 27/06/2014 e s.m.i., applicabile al settore della produzione primaria della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione degli aiuti specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1: soglia massima nel triennio € 40.000,00 (si considerano tre esercizi finanziari: 2022/2024).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

2. Sarà esclusa la domanda di voucher qualora l'impresa abbia già raggiunto il massimale *de minimis* di riferimento con contributi concessi precedentemente al momento di concessione del sostegno camerale. Si raccomanda di verificare presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) i contributi ottenuti, anche se non percepiti, accedendo al sito web:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione;purché non sia superata l'intensità massima del 100% dei costi sostenuti dalle imprese, relativamente agli stessi costi ammissibili.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in **modalità telematica**, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" del sistema **Webtelemaco** di Infocamere (<https://praticacerc.infocamere.it/ptcr/Home.action?x=1>), **selezionando** il presente Bando, identificato con il codice **2403 (Bando voucher PID I4.0"**:
 - Apertura Domande: **giovedì 20/06/2024 – h. 9:00** (non sarà possibile selezionare il Bando prima di questo orario);
 - Chiusura delle domande: **giovedì 18/07/2024 – h. 18:00**, ovvero alla data di chiusura anticipata, in caso di esaurimento delle risorse.

a) *un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
b) *un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
c) *un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
d) *un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda di voucher; in alternativa è disponibile il manuale al seguente [link](#). Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegato il Modulo di Delega per l'invio telematico (scaricabile dal sito web camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi), sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, di cui al precedente comma 2;

b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere **firmati digitalmente** dal **legale rappresentante** dell'impresa e sono disponibili sul sito internet www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi:

- eventuale "Modulo di Delega all'intermediario" per l'invio telematico (ALL_1);
- MODULO DI DOMANDA (ALL_2);
- MODULO DESCRITTIVO DELL'INTERVENTO (ALL_3);
- **Preventivi di spesa** riferiti all'acquisizione delle tecnologie abilitanti, di cui all'art. 2;
- eventuale Modulo ULTERIORI FORNITORI (ALL_4): autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto all'art. 5, comma 3, lett. g), sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore;
- eventuale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore, che attesta la necessaria sostituzione del "SERVER" aziendale per l'utilizzo della tecnologia abilitante introdotta contestualmente in azienda (art. 6, comma 2, lett. e);
- il Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (portale nazionale dei PID):

<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it> e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, previo appuntamento con il Digital Promoter della Camera di Commercio (pid@dl.camcom.it - tel. 041 2576676 - 041 786264).

I Report **non** dovranno avere data antecedente al 01/01/2024.

NON saranno accettati documenti, di cui al presente comma 3, lett. b), sottoscritti dall'intermediario di cui al comma 2.

4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici o per domande presentate in altri bandi presenti in Webtelemaco.

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE

1. Sono causa di esclusione automatica, senza comunicazione di preavviso di rigetto all'impresa richiedente, i seguenti casi:
 - a) la presentazione dei documenti di cui all'art. 9, comma 3 in altri bandi presenti in Webtelemaco;
 - b) l'assenza del Modulo di Domanda e/o del Modulo descrittivo dell'intervento, previsti all'art. 9, comma 3, lett. b);
 - c) la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante del Modulo di Domanda e/o del Modulo descrittivo dell'intervento, di cui all'art. 9, comma 3, lett. b).

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura **valutativa a sportello** (di cui all'art. 5, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123): l'Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l'istruttoria amministrativo-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio, coadiuvato anche da un esperto informatico, effettua le seguenti verifiche:

- attinenza dell'intervento con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2;
 - appartenenza del fornitore dei servizi di Consulenza e/o di Formazione ad una delle categorie identificate all'art. 5, comma 3;
 - coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura per l'esclusione della domanda di voucher, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
 3. Le domande che non saranno valutate per esaurimento delle risorse potranno essere istruite in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze di rendicontazione dell'Ente, a seguito di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio per rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria. Anche in questo caso l'assegnazione delle risorse avverrà in ordine cronologico di arrivo.
 4. Con propria Determinazione, il Segretario Generale approva i seguenti elenchi, entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura del Bando:
 - a) elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
 - c) elenco delle domande ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili;
 - d) elenco delle domande non istruite per esaurimento delle risorse disponibili.

5. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
6. Le domande "ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate, fatta salva la possibilità di cui all'art. 3, comma 5, lett. a) del presente Bando, nel caso in cui entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione, si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso.

In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, è approvato lo scorrimento della graduatoria.

7. La pubblicazione nel sito web camerale (<https://www.dl.camcom.it/bandi-chiusi-esiti>) degli elenchi di cui al precedente comma 4 è considerato quale mezzo di notifica e, pertanto, è fatto obbligo ai partecipanti al Bando la consultazione dello stesso.
8. Esclusivamente ai beneficiari del voucher sarà inviata apposita comunicazione all'indirizzo PEC comunicato con il Modulo di Domanda.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati:
 - a) concludere la realizzazione dell'intervento entro la data di presentazione del rendiconto consuntivo;
 - b) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un **investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo** di cui all'art. 6, comma 1;
 - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - f) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione dei documenti di rendicontazione, eventuali **variazioni relative alla tipologia di spese o di fornitori** di cui ai preventivi inviati in sede di domanda, scrivendo all'indirizzo PEC: cchiaadl@legalmail.it. Dette eventuali variazioni **devono essere preventivamente autorizzate** dalla Camera di commercio. Qualora la spesa sia già stata sostenuta dall'impresa e, in sede di istruttoria di rendiconto, la variazione non sia ritenuta corrispondente alle disposizioni del Bando, la stessa **sarà considerata inammissibile**;
 - g) a segnalare l'eventuale perdita del rating di legalità, **prima della concessione del voucher**.

ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. La rendicontazione dovrà essere trasmessa **entro il 14 marzo 2025** tramite pratica telematica analoga alla richiesta di contributo⁶. Saranno **automaticamente escluse** le rendicontazioni pervenute con altre modalità di trasmissione. Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione; in alternativa è disponibile il manuale al seguente **link**.
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) MODULO DI RENDICONTAZIONE (allegato 5), disponibile sul sito internet www.dl.camcom.it - sezione Bandi, sottoscritto digitalmente dal **legale rappresentante dell'impresa**, in cui sono indicate le attività realizzate, gli obiettivi e i risultati raggiunti, in coerenza con quanto dichiarato in sede di domanda di ammissione al voucher, le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione;
 - c) documenti attestanti la spesa, fiscalmente validi, da cui risulti l'imputabilità delle spese al soggetto beneficiario e ogni necessario e utile riferimento all'iniziativa oggetto del contributo (si vedano le indicazioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8);
 - d) quietanze di pagamento: i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie e/o postali verificabili. Devono pertanto essere allegati bonifici che riportano l'indicazione del CRO o TRN o codice equivalente, ri.ba., matrice di assegni, ricevute di carta di credito (in caso di pagamento tramite assegno e carta di credito, allegare anche copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito);
 - e) nel caso di attività di consulenza: relazione redatta e sottoscritta digitalmente da parte del consulente che riporti gli obiettivi e risultati ottenuti ed evidenzi l'attinenza della stessa con l'applicazione di una o più delle voci tra quelle previste all'art. 2, comma 2;
 - f) nel caso di attività formativa: dichiarazione di fine corso prodotta dal fornitore del relativo servizio, che riporti il programma formativo, e copia dell'attestato di frequenza dei partecipanti per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - g) l'aggiornamento, dopo il completamento dell'intervento, del Report di self-assessment di maturità digitale "Selfi4.0" e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, previo appuntamento con il Digital Promoter della Camera di commercio.

I Report **non** dovranno avere **data antecedente a 30 giorni dalla data** di presentazione della documentazione **di rendicontazione** del voucher.

⁶ Per presentare la pratica telematica di rendicontazione è necessario richiamare nel campo PROTOCOLLO il numero di protocollo assegnato precedentemente alla domanda di contributo. Il campo richiede 7 caratteri numerici: se il numero di protocollo è più breve anteporre degli 0. Il numero di protocollo è presente nella ricevuta di conferma di avvenuto recapito della domanda di concessione: è il codice che segue quello generale nella stringa Protocollo. NON è il codice pratica.

3. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura di revoca del voucher per inadempimento, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
4. In caso di DURC irregolare, si procederà ad attivare l'intervento sostitutivo con l'Ente creditore, come disposto dall'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013.
5. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione degli importi del voucher, in particolare, l'importo sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate. In caso di spese rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
6. Il contributo di € 250,00, riconosciuto con la concessione in base al possesso del rating di legalità, sarà decurtato, senza alcuna comunicazione preventiva all'impresa, se in fase di istruttoria di liquidazione emerge che il beneficiario non risulta esserne più in possesso. Se l'impresa non era in possesso del rating di legalità in fase di concessione del contributo, essa non potrà ottenere il contributo aggiuntivo in fase di liquidazione, anche se nel frattempo ha ottenuto il riconoscimento dalle competenti autorità.
7. L'erogazione del voucher avverrà a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sulla pratica di rendicontazione e previa verifica delle condizioni di cui al precedente art. 12.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 15 – REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà **revocato per inadempimento** nei seguenti casi:
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13 ovvero per mancata trasmissione della stessa tramite pratica telematica (revoca automatica d'ufficio, senza comunicazione preventiva all'impresa);
 - b) mancata realizzazione dell'intervento rispetto alla domanda presentata dall'impresa e/o alla tecnologia ammessa;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2;
 - d) realizzazione dell'intervento per un importo inferiore al 70% delle spese ammesse a preventivo;

- e) mancata presentazione delle integrazioni richieste dall'ufficio competente per l'istruttoria, secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
 3. L'impresa decadrà dai benefici del presente Bando se vengono rilasciate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000, non veritiere. In tal caso, l'impresa non potrà accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche nei successivi 2 anni, a far data dal provvedimento di decadenza.
 4. Qualora il beneficiario ritenesse di non poter portare a termine l'intervento secondo le modalità del presente Bando, deve presentare **rinuncia** al voucher concesso inviando via PEC all'indirizzo: cciaadl@legalmail.it una **comunicazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa**, prima della scadenza dei termini di rendicontazione di cui all'art. 13.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento: Francesca Visentini, responsabile dell'Ufficio Promozione Territori.
2. Ufficio competente per l'istruttoria:
Ufficio Promozione Territori – Tel. 041 786 288/289/209 – e-mail: promozione.interna@dl.camcom.it – Responsabili dell'istruttoria: M. Giovanna Mialich e Giada Ferraro.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI EX ART. 13 e 14 GDPR RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, (di seguito, "CCIAA" o "Titolare") intende qui fornire le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell'ambito del presente bando.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo (di seguito CCIAA) con sede legale in Venezia – Dorsoduro, 3904-3905 P.I. e C.F. 04303000279, e-mail privacy@dl.camcom.it, tel. 041786111. La Camera ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per:

- a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, di

gestione fiscale, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93.

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla normativa, familiari conviventi di tali soggetti;

- b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del bando, per l'invio di indagini sul grado di soddisfazione dell'utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in esecuzione di un compito di interesse pubblico assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);
- c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l'inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento.

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi tecnico/informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

I dati, infine, potranno essere comunicati all'Istituto Cassiere della Camera di Commercio di Venezia Rovigo per l'accredito del contributo; ad altre Pubbliche

Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell'iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative e/o promozionali da parte della CCIAA.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo "*Finalità e base giuridica del trattamento*", saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell'ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.

I dati trattati per l'invio di indagini di *customer satisfaction* saranno conservati sino alla completa elaborazione dei risultati dell'indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 2 anni dalla conclusione della stessa.

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati.

Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>